

DECRETO 24 APRILE 2001

Testo pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22/05/2001 Supplemento Ordinario n. 125

Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che, all'articolo 16, comma 4, prevede che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza Unificata, sono individuati gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"; RITENUTO opportuno coordinare le procedure di individuazione e perseguimento dei predetti obiettivi con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
RITENUTO altresì di dover fornire i principali elementi circa i criteri generali per la progettazione e l'attuazione di misure e interventi di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, nonché di definire le modalità per la valutazione dei progetti e il controllo della relativa attuazione;
SENTITA la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 19 aprile 2001;

Decreta:

Art. 1. (Campo di applicazione)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il presente decreto:

- a) determina, in coerenza con gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale;
- b) stabilisce i principi di valutazione dell'ottenimento dei risultati di misure e interventi di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili;
- c) definisce le modalità per il controllo della attuazione delle suddette misure e interventi.

Art. 2. (Definizioni e fattori di conversione)

1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

2. I risparmi di combustibili sono conteggiati in base ai rispettivi poteri calorifici inferiori, espressi in GJ, tenuto conto che 1 tep = 41,860 GJ. I poteri calorifici inferiori dei combustibili vengono stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nell'ambito delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 5.

3. La conversione dei kWh in tep viene effettuata utilizzando l'equivalenza $1 \text{ kWh} = 0,22 \times 10$ elevato a 3 tep per il primo anno di applicazione del presente decreto. A partire dal 2003, il fattore di conversione dei kWh in tep può essere aggiornato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base dei miglioramenti di efficienza conseguibili nelle tecnologie di generazione termoelettrica, al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza.

Art. 3. (Determinazione quantitativa degli obiettivi e provvedimenti di programmazione regionale)

1. Gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere conseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale sono ottenuti attraverso misure e interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria secondo le seguenti quantità minime e cadenze:

- a) 0,10 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2002;
- b) 0,40 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2003;

- c) 0,70 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2004;
- d) 1,00 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2005;
- e) 1,30 Mtep/a, da conseguire nell'anno 2006.

2. Non meno del 50% degli obiettivi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), deve essere ottenuto attraverso una corrispondente riduzione dei consumi di gas naturale, da conseguire con misure e interventi ricadenti tipicamente nelle tipologie elencate nella tabella A dell'allegato 1.

3. Con successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, saranno determinati gli obiettivi per gli anni successivi al 2006.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, la quota degli obiettivi di cui al comma 1 che deve essere conseguita dalla singola impresa di distribuzione è determinata dal rapporto tra la quantità di gas naturale distribuita dalla medesima impresa ai clienti finali connessi alla propria rete, e da essa autocertificata, e la quantità di gas naturale distribuita sul territorio nazionale, determinata e comunicata annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entrambe conteggiate nell'anno precedente ed espresse in GJ.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome, nel quadro degli obiettivi e delle modalità di conseguimento previste dal presente decreto, sentiti gli organismi di raccordo regioni-autonomie locali e tenuto conto delle connesse risorse economiche aggiuntive, determinano con provvedimenti di programmazione regionale i rispettivi obiettivi di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili e le relative modalità di raggiungimento, nel cui rispetto operano le imprese di distribuzione.

6. Oltre il termine di cui al comma 5, gli enti predetti che non avessero provveduto possono adottare i medesimi provvedimenti con riferimento agli anni solari seguenti, con l'obbligo di includere nei rispettivi obiettivi le riduzioni di consumo già conseguite, o previste da progetti per i quali, ai sensi del presente decreto, sia già stata comunicata all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la comunicazione di cui all'articolo 7, comma 3.

7. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 5, si intende come obiettivo specifico assegnato a ciascuna impresa di distribuzione quello di cui al comma 4.

8. Negli stessi provvedimenti, di cui ai commi 4 e 5, le regioni e le province autonome possono prevedere tipologie di intervento aggiuntive rispetto a quelle elencate in allegato 1, individuare ulteriori criteri di ripartizione degli obiettivi regionali tra i diversi settori e tipologie di intervento, indicare le modalità di conseguimento più efficaci nei rispettivi contesti.

9. In sede di Conferenza unificata è verificata annualmente la coerenza degli obiettivi regionali con quelli nazionali e sono individuate le azioni correttive eventualmente necessarie.

Art. 4. (Imprese di distribuzione soggette agli obblighi e rapporti con la programmazione regionale)

1. Sono soggette agli obblighi di cui al presente decreto le imprese di distribuzione che forniscono non meno di 100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2001. Con successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, saranno definite le modalità di applicazione del presente decreto alle imprese di distribuzione che forniscono un numero di clienti finali inferiore 100.000 alla data del 31 dicembre 2001.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 10, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 sono validi esclusivamente i progetti predisposti, valutati e certificati secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 5, e articolo 7.

3. Si applica all'obiettivo della singola impresa di distribuzione quanto previsto all'articolo 3, comma 2.

4. Le riduzioni dei consumi di energia conseguite annualmente dalla singola impresa di distribuzione nell'ambito di un determinato progetto concorrono al conseguimento dell'obiettivo complessivo della medesima impresa di distribuzione per un periodo massimo di cinque anni. Gli eventuali effetti conseguiti nel corso del 2001 da specifiche misure realizzate nel medesimo anno possono essere portati a riduzione degli obiettivi relativi al 2002 previo parere conforme dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, qualora siano state

concordate con altra Amministrazione statale o regionale. Per le medesime misure la durata massima di efficacia è sei anni. Qualora l'impresa di distribuzione non consegua la quota di suo competenza dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a, può effettuare la compensazione entro il successivo biennio, senza incorrere nelle sanzioni di cui all'articolo 11.

5. Tenuto conto degli indirizzi di programmazione energeticoambientale regionale e locale, le imprese di distribuzione soggette agli obblighi di cui al presente decreto formulano il piano annuale delle iniziative volte a conseguire il raggiungimento degli obiettivi specifici ad essi assegnati e lo trasmettono alle regioni o province autonome interessate.

6. Su richiesta delle imprese di distribuzione, l'Amministrazione competente provvede al coordinamento ed alla integrazione dei procedimenti amministrativi ed alla acquisizione unitaria degli atti autorizzativi, delle intese, degli atti di assenso comunque denominati, necessari per la realizzazione del piano delle iniziative di cui al comma 5, attivando nel caso lo sportello unico.

7. Le regioni e province autonome possono stipulare con le imprese di distribuzione accordi per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e diffusione delle fonti rinnovabili fissati dagli atti di programmazione regionale, provvedendo nel caso anche con proprie risorse attraverso procedure di gara.

Art. 5. (Tipologia delle misure e degli interventi ammissibili ai fini del conseguimento degli obiettivi)

1. Le imprese di distribuzione perseguono gli obiettivi di risparmio energetico e diffusione delle fonti rinnovabili attraverso progetti che prevedono misure e interventi ricadenti tipicamente nelle tipologie elencate nell'allegato 1.

2. I progetti valutati e certificati secondo le disposizioni del presente decreto, e che abbiano ottenuto i titoli di efficienza energetica ai sensi dell'articolo 10, non sono ammissibili ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

3. Non sono ammissibili i progetti orientati al miglioramento dell'efficienza energetica relativi agli impianti di generazione di energia elettrica.

4. Sono ammissibili i progetti ricadenti nell'ambito di iniziative finalizzate all'adempimento delle disposizioni del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, fermo restando che ad essi si applicano le disposizioni contenute nel presente decreto.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le regioni e le province autonome, e a seguito di pubbliche audizioni degli operatori interessati, compresi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 23, della legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia e il gas predispone e pubblica linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione consuntiva dei progetti di cui al comma 1, e i criteri e le modalità di rilascio dei titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10, compresa la documentazione comprovante i risultati ottenuti, che deve essere prodotta dalle imprese di distribuzione. Nella predisposizione di tali atti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas tiene conto anche dell'esigenza di promuovere la concorrenza, il progresso tecnologico e la tutela degli interessi degli utenti meno abbienti. L'Autorità, sulla base dell'attività svolta, sentite le regioni e le province autonome e a seguito di pubbliche audizioni annuali degli operatori sopra menzionati, può aggiornare le linee guida.

6. I progetti di cui al comma 1 sono definiti e attuati in modo da non discriminare tra i clienti delle imprese di distribuzione appartenenti al settore o ai settori di uso finale cui gli stessi progetti sono indirizzati e in modo da non costituire ostacolo allo sviluppo della concorrenza nel settore.

7. Le imprese di distribuzione possono richiedere all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di verificare preliminarmente la conformità di specifici progetti alle disposizioni del presente decreto e delle linee guida di cui al comma 5. In particolare, per le attività di formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione degli utenti finali può essere richiesta la validazione dei risultati afferenti specificatamente a tali attività.

Art. 6. (Promozione di prodotti, apparecchi e componenti di impianti nell'ambito delle iniziative)

1. I prodotti, apparecchi o componenti di impianti utilizzati nell'ambito delle iniziative oggetto del presente decreto, o dei quali sia comunque promosso l'utilizzo in quanto in grado di assolvere ad una o più funzioni energeticamente significative, devono possedere le caratteristiche di seguito indicate, certificate con le modalità precisate per ogni specifico caso:

a) i generatori di calore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, devono essere marcati con quattro stelle di rendimento energetico ed essere certificati conformemente a quanto previsto nel decreto medesimo;

b) gli apparecchi domestici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, e successivi decreti applicativi, devono essere etichettati in classe A e certificati conformemente a quanto previsto nei decreti medesimi;

c) tutti i prodotti, apparecchi o componenti di impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 aprile 1998 recante "Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi", per i quali non sia applicabile quanto previsto alle lettere precedenti, devono essere certificati in conformità al decreto medesimo;

d) le caratteristiche e le prestazioni energetiche di tutti gli altri prodotti, apparecchi o componenti di impianti, per i quali non sia applicabile quanto previsto alle lettere precedenti, devono essere certificate da un organismo di certificazione di prodotto oppure determinate mediante prove effettuate presso un laboratorio, entrambi accreditati presso uno dei paesi membri dell'Unione Europea, applicando, in ordine di priorità, una delle procedure previste dalla normativa di seguito indicata:

1. regole tecniche la cui osservanza sia obbligatoria in uno stato membro dell'Unione Europea;
2. norme tecniche europee approvate dagli enti di normazione europei, CEN, CENELEC ed ETSI;
3. norme tecniche nazionali pubblicate dagli Organismi di normazione dei Paesi dell'Unione Europea elencati in allegato alla direttiva CEE n. 83/189 del 28 marzo 1983 e successivi aggiornamenti;
4. regole tecniche legalmente applicate in Paesi esterni all'Unione Europea;
5. norme tecniche pubblicate da enti di normazione internazionali o da enti di normazione di Paesi esterni all'Unione Europea.

Art. 7. (Modalità di controllo)

1. Fatte salve le verifiche effettuate dalle regioni e dalle province autonome volte ad accertare che gli obiettivi previsti nei provvedimenti di programmazione territoriale siano stati effettivamente conseguiti, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas effettua, anche a campione, i controlli necessari ad accertare che i progetti oggetto di certificazione e rilascio dei titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 siano stati effettivamente realizzati in modo conforme alle disposizioni del presente decreto.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le regioni e le province autonome possono, attraverso accordi e intese, coordinare le rispettive iniziative di cui al comma precedente.

3. L'Autorità valuta e certifica annualmente, per un periodo massimo di cinque anni solari a decorrere dalla data effettiva, comunicata dal distributore, da cui decorre la misura di riduzione dei consumi, la quota di riduzione dei consumi di energia primaria effettivamente conseguita dai progetti.

4. Per l'espletamento dei compiti di cui ai commi precedenti, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può avvalersi della collaborazione dell'ENEA, di istituzioni finanziarie, di istituti universitari, nonché di altri soggetti competenti in materia.

5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas predispone e pubblica annualmente un rapporto sull'attività eseguita e predispone eventuali proposte sulle modalità di conseguimento degli obiettivi, di realizzazione ed esecuzione dei progetti per gli anni successivi, inclusa la lista di progetti ammissibili di cui all'allegato 1.

Art. 8. (Modalità di esecuzione dei progetti ai fini del conseguimento degli obiettivi)

1. I progetti predisposti ai fini del rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 3 possono essere eseguiti con le seguenti modalità:

- a) mediante azioni dirette delle imprese di distribuzione;
- b) tramite società controllate dalle medesime imprese di distribuzione;
- c) tramite società terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili.

Art. 9. (Copertura degli oneri per la realizzazione dei progetti)

1. Ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i costi sostenuti dalle imprese di distribuzione per la esecuzione dei progetti con le modalità di cui all'articolo 8, possono trovare copertura, per la parte non coperta da altre risorse, sulle tariffe per la distribuzione del gas naturale, secondo criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Tali criteri tengono conto anche degli eventuali incrementi o diminuzioni di profitto o di perdita economica connessi alla maggiore o minore vendita di gas naturale conseguente alla realizzazione dei progetti.

Art. 10. (Titoli di efficienza energetica)

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas emette a favore dell'impresa di distribuzione titoli annuali di efficienza energetica, di valore pari alla riduzione dei consumi certificata ai sensi dell'articolo 7, comma 3.

2. I titoli di efficienza energetica possono essere rilasciati altresì alle società operanti nel settore dei servizi energetici per progetti realizzati autonomamente, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 5, comma 5. Si applicano a tali progetti le disposizioni di cui all'articolo 7.

3. Il gestore del mercato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nell'ambito della gestione economica del mercato elettrico, organizza, entro il 1o gennaio 2002, una sede per la contrattazione dei titoli di efficienza energetica e predispone le regole di funzionamento del mercato d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

4. I criteri di organizzazione della contrattazione si conformano alla disciplina del mercato approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

5. I titoli di efficienza energetica sono oggetto di contrattazione tra le parti anche al di fuori della sede di cui al comma 3.

6. I titoli di efficienza rilasciati nell'ambito del presente decreto e i titoli di efficienza energetica rilasciati nell'ambito del decreto di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono oggetto di contrattazione tra i detentori e i soggetti sottoposti alle disposizioni dei medesimi decreti, nel rispetto delle relative norme.

Art. 11. (Verifica di conseguimento degli obiettivi e sanzioni)

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2003, le imprese di distribuzione trasmettono all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i titoli di efficienza energetica relativi all'anno precedente, posseduti ai sensi dell'articolo 10, dandone comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero dell'ambiente e alla regione o provincia autonoma competente per territorio.

2. L'Autorità verifica che ciascuna impresa di distribuzione posseda titoli corrispondenti all'obiettivo annuo ad essa assegnato ai sensi dell'articolo 3, fatti salvi i rapporti tra distributore e regione o provincia autonoma interessata.

3. In caso di inottemperanza, l'Autorità applica, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, sanzioni proporzionali e comunque superiori all'entità degli investimenti necessari a compensare le inadempienze. L'Autorità comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero dell'ambiente e alla regione o provincia autonoma competente per territorio le inottemperanze riscontrate e le sanzioni applicate.

4. I proventi delle sanzioni confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e sono utilizzati per il finanziamento di campagne di promozione, informazione e sensibilizzazione ai fini dell'uso razionale dell'energia.

Art. 12. (Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e Bolzano)

1. Il presente decreto vincola le province autonome di Trento e Bolzano solamente al conseguimento degli obiettivi e finalità da esso previsti. Le sue disposizioni si applicano fino a quando le province autonome non disciplinano diversamente le modalità per il conseguimento degli obiettivi e finalità medesimi. In ogni caso, le province autonome si avvalgono dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2001

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta

Il Ministro dell'ambiente Bordon

Per la definizione ed il calcolo delle diverse grandezze interessate, nonché per l'interpolazione dei valori limite all'interno delle zone climatiche, si applica la normativa vigente. Le caratteristiche termiche dell'edificio ed il rispetto del vincolo sul Cd devono essere asseverati con perizia giurata da un ingegnere o perito termotecnico iscritto al pertinente albo professionale.